

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 novembre 1948

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LECCI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1800 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiuntivo, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 ottobre 1948, n. 1303.

Costituzione ed erezione in ente morale dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, e riconoscimento della personalità giuridica dell'ente stesso.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene costituita ed eretta in ente morale l'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma, ne viene riconosciuta la personalità giuridica e viene approvato lo statuto organico dell'ente stesso.

Visto. *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1948

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, col quale, sulla proposta del Ministro per la Difesa, viene costituita ed eretta in Ente Morale « L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri », con sede in Roma, ne viene riconosciuta la personalità giuridica e viene approvato lo Statuto organico dell'Ente stesso.

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 4 gennaio 1948, tendente a provvedere, col fondo - che, in seguito ha raggiunto l'importo di Lire 42.500.000 - costituito da oblazioni da parte dei militari dell'Arma in servizio, di enti e di privati, all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stessa;

Visto il rogito 15 maggio 1948, per Notaio Carlo Capo, di Roma, con il quale si è costituito per lo scopo predetto, un Ente denominato « Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri », avente sede in Roma, presso il Comando Generale della menzionata Arma - Ufficio Assistenza;

Ravvisata l'opportunità di costituire ed erigere in Ente Morale la predetta Opera Nazionale e di riconoscerne la personalità giuridica;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. D. 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa; Visto l'articolo 12 del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il foglio n. 2469/145-2/1946, in data 26 agosto 1948, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, contenente proposte di modifiche al testo dello Statuto dell'Ente, sul quale Statuto il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, e ritenuto opportuno accogliere tali proposte, per i motivi indicati nel foglio stesso;

Sulla proposta del Ministero per la Difesa;

DECRETA

Art. 1

E' costituita ed eretta in Ente Morale l' « Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri » e ne è riconosciuta la personalità giuridica.

Essa ha sede in Roma, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Assistenza-, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la Difesa.

Art. 2

E' approvato lo Statuto organico di detto -Ente, Statuto che, composto di n. 30 articoli, sarà vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la Difesa.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 5 ottobre 1948.

EINAUDI

PACCIARDI